La conseguenza dellâ??ingiustificata assenza alla mediazione obbligatoria

Descrizione

Eâ?? usuale la condotta ostruzionistica delle compagnie di assicurazione, restii a partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio.

La conseguenza di tale atteggiamento, non improntato a buona fede e correttezza e che obbliga la parte diligente ad introdurre un giudizio ordinario con evidente aggravamento del carico contenzioso dei tribunali civili, Ã¨ prevista **dallâ??8 del D.Lgs. n. 28/2010** (â??*Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puÃ² desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dellâ??articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dallâ??articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento allâ??entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio*â??).

La citata norma accorda al giudice uno **speciale potere sanzionatorio**, a fronte della diserzione dellâ??incontro programmato avanti allâ??organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioÃ¨ della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

Ed invero, come rilevato dalla Corte di Appello di Milano â??*la ratio dellâ??introduzione di una legge in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, avvenuta ad opera del d.lgs. n. 28/2010, risiede nellâ??intento di perseguire un effetto deflativo dei giudizi. Lâ??interesse pubblico che sottende questo intento, rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonchÃ© da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, ha indotto il legislatore a prevedere, per talune materie caratterizzate da maggiore conflittualitÃ , lâ??esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilitÃ della domanda giudiziale*â?•. Proprio in tale ottica deve essere letto il citato comma 4 bis: lo strumento sanzionatorio ivi previsto rappresenta **uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare e a rendere effettivo lâ??interesso pubblico sopra menzionato**.

Oltre a prevedere una sanzione pecuniaria a carico della parte diligente, tale condotta puÃ² essere quindi valorizzata dal Giudice per **ritenere raggiunta la piena prova della fondatezza della pretesa**.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
04 Gen 2024